



Legge federale *Disegno*
**che introduce una procedura semplificata per la
distruzione di piccole spedizioni nel diritto della
proprietà intellettuale**

del [data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 9 ottobre 1992² sul diritto d'autore

Titolo prima dell'art. 75

**Capitolo 4: Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal
territorio doganale**

Art. 75 cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo tedesco)

¹ L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare i titolari di diritti d'autore o di diritti di protezione affini, nonché le società di gestione autorizzate, qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel o asportazione dal territorio doganale di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini.

¹ FF 20XX ...

² RS 231.1

Art. 76 cpv. 1, 1^{bis} e 2

¹ Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel o l'asportazione dal territorio doganale di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini, il titolare di diritti d'autore o di diritti di protezione affini, il titolare di una licenza legittimato ad agire o una società di gestione autorizzata può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali merci.

^{1bis} Il richiedente può al contempo chiedere che sia eseguita la procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni. Il Consiglio federale definisce cosa si intende per piccole spedizioni.

² Il richiedente deve fornire tutte le informazioni utili di cui dispone e che sono necessarie all'Amministrazione delle dogane per decidere in merito alla sua domanda. Le rimette in particolare una descrizione esatta delle merci.

Art. 77 rubrica e cpv. 1, 2 e 3 (concerne soltanto il testo tedesco)

Trattenimento della merce

¹ Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che l'introduzione nel o l'asportazione dal territorio doganale di una determinata merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, al detentore o al proprietario di tale merce. Se la domanda è presentata in conformità con l'articolo 76 capoversi 1 e ^{1bis}, la procedura è retta dall'articolo 77i.

² L'Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

Art. 77a cpv. 1

¹ Durante il trattenimento della merce, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce trattenuta.

Art. 77b cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 77c cpv. 3 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 77d (concerne soltanto il testo francese)

Art. 77f cpv. 2 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 77h

¹ Se vi è da temere un danno dovuto al trattenimento della merce, l'Amministrazione delle dogane può subordinare il trattenimento della merce a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

² Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dal trattenimento della merce e dal prelievo dei campioni.

Art. 77i Procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni

¹ Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 76 capoversi 1 e 1^{bis}, ha motivi fondati di sospettare che l'introduzione nel o l'asportazione dal territorio doganale di una determinata merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini e se constata che si tratta di una piccola spedizione, l'Amministrazione delle dogane trattiene la merce.

² L'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce dei suoi sospetti e del trattenimento, comunicandogli che la merce sarà distrutta se non si opporrà espressamente alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione secondo il capoverso 1.

³ Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 2, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 77 capoversi 2 e 3, 77a, 77b e 77h.

⁴ Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o se non si esprime entro il termine di cui al capoverso 2, l'Amministrazione delle dogane distrugge la merce a spese del richiedente. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

Legge federale che introduce una procedura di distruzione semplificata per la distruzione di piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale RU xxxx

⁵ L'Amministrazione delle dogane informa il richiedente trimestralmente sulla quantità e sulla natura della merce distrutta in virtù del capoverso 4.

2. Legge federale del 9 ottobre 1992³ sulle topografie

Art. 12 Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale

All'intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale si applicano per analogia gli articoli 75–77i della legge del 9 ottobre 1992⁴ sul diritto d'autore.

3. Legge federale del 28 agosto 1992⁵ sulla protezione dei marchi

Titolo prima dell'art. 70

Capitolo 3: Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale

Art. 70 cpv. 1 e 2 (concerne soltanto i testi tedesco e francese)

¹ L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare di un marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel o asportazione dal territorio doganale di merci munite illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza.

Art. 71 cpv. 1, 1^{bis}, 2 (concerne soltanto il testo francese) e 3

¹ Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel o l'asportazione dal territorio doganale di merci munite illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, il titolare di un marchio, il titolare di una licenza legittimato ad agire, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali merci.

^{1bis} Il richiedente può al contempo chiedere che sia eseguita la procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni. Il Consiglio federale definisce cosa si intende per piccole spedizioni.

³ RS 231.2

⁴ RS 231.1

⁵ RS 232.1

³ L'Amministrazione delle dogane decide definitivamente sulla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

Art. 72 Trattenimento della merce

¹ Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all'introduzione nel o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente, nonché al dichiarante, al detentore o al proprietario della merce. Se la domanda è presentata in conformità con l'articolo 71 capoversi 1 e 1^{bis}, la procedura è retta dall'articolo 72i.

² L'Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

³ In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

Art. 72a cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo francese)

¹ Durante il trattenimento della merce, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce trattenuta.

Art. 72b cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 72c cpv. 1 e 3 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 72d (concerne soltanto il testo francese)

Art. 72f cpv. 2 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 72h

¹ Se vi è da temere un danno dovuto al trattenimento della merce, l'Amministrazione delle dogane può subordinare il trattenimento della merce a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

² Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dal trattenimento della merce e dal prelievo dei campioni.

Art. 72i Procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni

¹ Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoversi 1 e 1^{bis}, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all'introduzione nel o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza e se constatata che si tratta di una piccola spedizione, l'Amministrazione delle dogane trattiene la merce.

² L'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce dei suoi sospetti e del trattenimento, comunicandogli che la merce sarà distrutta se non si opporrà espressamente alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione secondo il capoverso 1.

³ Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 2, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 72 capoversi 2 e 3, 72a, 72b e 72h.

⁴ Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o se non si esprime entro il termine di cui al capoverso 2, l'Amministrazione delle dogane distrugge la merce a spese del richiedente. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

⁵ L'Amministrazione delle dogane informa il richiedente trimestralmente sulla quantità e sulla natura della merce distrutta in virtù del capoverso 4.

4. Legge federale del 5 ottobre 2001⁶ sul design

Titolo prima dell'art. 46

Sezione 5: Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale

Art. 46 cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo francese)

¹ L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare di un design depositato qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel o asportazione dal territorio doganale svizzero di oggetti prodotti illecitamente.

Art. 47

¹ Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel o l'asportazione dal territorio doganale di oggetti prodotti illecitamente, il

⁶ RS 232.12

titolare del design depositato o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali oggetti.

^{1bis} La persona che presenta la domanda (richiedente) può al contempo chiedere che sia eseguita la procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni. Il Consiglio federale definisce cosa si intende per piccole spedizioni.

² Il richiedente deve fornire tutte le informazioni di cui dispone e che sono necessarie all'Amministrazione delle dogane per decidere in merito alla sua domanda; le rimette in particolare una descrizione esatta degli oggetti.

³ L'Amministrazione delle dogane decide definitivamente sulla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

Art. 48 Trattenimento degli oggetti

¹ Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che oggetti prodotti illecitamente siano introdotti nel o asportati dal territorio doganale, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, al detentore o al proprietario di tali oggetti. Se la domanda è presentata in conformità con l'articolo 47 capoversi 1 e ^{1bis}, la procedura è retta dall'articolo 49a.

² L'Amministrazione delle dogane trattiene gli oggetti in questione fino a dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

³ In casi motivati, può trattenere gli oggetti in questione per altri dieci giorni feriali al massimo.

Art. 48a cpv. 1

¹ Durante il trattenimento degli oggetti, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni degli oggetti al richiedente o a consentirgli di ispezionare gli oggetti trattenuti.

Art. 48b cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 48c cpv. 1 e 3 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 48d (concerne soltanto il testo francese)

Art. 48f cpv. 2 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 49

¹ Se vi è da temere un danno dovuto al trattenimento degli oggetti, l'Amministrazione delle dogane può subordinare il trattenimento degli oggetti a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

² Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti ordinati si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dal trattenimento degli oggetti e dal prelievo dei campioni.

Art. 49a Procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni

¹ Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 47 capoversi 1 e 1^{bis}, ha motivi fondati di sospettare che oggetti prodotti illecitamente siano introdotti nel o asportati dal territorio doganale e se constata che si tratta di una piccola spedizione, l'Amministrazione delle dogane trattiene gli oggetti.

² L'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti dei suoi sospetti e del trattenimento, comunicandogli che gli oggetti saranno distrutti se non si opporrà espressamente alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione secondo il capoverso 1.

³ Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 2, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 48 capoversi 2 e 3, 48a, 48b e 49.

⁴ Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o se non si esprime entro il termine di cui al capoverso 2, l'Amministrazione delle dogane distrugge gli oggetti a spese del richiedente. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

⁵ L'Amministrazione delle dogane informa il richiedente trimestralmente sulla quantità e sulla natura della merce distrutta in virtù del capoverso 4.

5. Legge federale del 25 giugno 1954⁷ sui brevetti

Art. 40e cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco)

Titolo prima dell'art. 86a

Capo 4: Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale

Art. 86a cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo tedesco)

¹ L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare del brevetto qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel o asportazione dal territorio doganale di merci che violano un brevetto valido in Svizzera.

Art. 86b cpv. 1, 1^{bis} e 2

¹ Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel o l'asportazione dal territorio doganale di merci che violano un brevetto valido in Svizzera, il titolare del brevetto o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo delle merci.

^{1bis} Il richiedente può al contempo chiedere che sia eseguita la procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni. Il Consiglio federale definisce cosa si intende per piccole spedizioni.

² Il richiedente deve fornire tutte le informazioni di cui dispone e che sono necessarie all'Amministrazione delle dogane per decidere in merito alla sua domanda; le rimette in particolare una descrizione esatta della merce.

Art. 86c Trattenimento della merce

¹ Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 86b capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all'introduzione nel o all'asportazione dal territorio doganale violi un brevetto valido in Svizzera, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, al detentore o al proprietario della merce. Se la domanda è presentata in conformità con l'articolo 86b capoversi 1 e 1^{bis}, la procedura è retta dall'articolo 86l.

⁷ RS 232.14

² L'Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

³ In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

Art. 86d cpv. 1

¹ Durante il trattenimento della merce, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce trattenuta.

Art. 86g (concerne soltanto il testo francese)

Art. 86i cpv. 2 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 86k

¹ Se vi è da temere un danno dovuto al trattenimento della merce, l'Amministrazione delle dogane può subordinare il trattenimento della merce a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

² Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dal trattenimento della merce e dal prelievo dei campioni.

Art. 86l Procedura semplificata per la distruzione di piccole
spedizioni

¹ Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 86b capoversi 1 e 1^{bis}, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all'introduzione nel o all'asportazione dal territorio doganale violi un brevetto valido in Svizzera e se constata che si tratta di una piccola spedizione, l'Amministrazione delle dogane trattiene la merce.

² L'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce dei suoi sospetti e del trattenimento, comunicandogli che la merce sarà distrutta se non si opporrà espressamente alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione secondo il capoverso 1.

³ Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 2, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 86c capoversi 2 e 3, 86d, 86e e 86k.

Legge federale che introduce una procedura di distruzione semplificata per la distruzione di piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale RU xxxx

⁴ Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o se non si esprime entro il termine di cui al capoverso 2, l'Amministrazione delle dogane distrugge la merce a spese del richiedente. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

⁵ L'Amministrazione delle dogane informa il richiedente trimestralmente sulla quantità e sulla natura della merce distrutta in virtù del capoverso 4.

6. Legge federale del 21 giugno 2013⁸ sulla protezione degli stemmi

Titolo prima dell'art. 32

Capitolo 5: Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale

Art. 32 cpv. 1

¹ All'intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale si applicano per analogia gli articoli 70–72i LPM⁹.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁸ RS 232.21

⁹ RS 232.11